

**Lotto 3**

**CAPITOLATO POLIZZA RC INQUINAMENTO**

CONTRAENTE

**C.A.D.F. S.p.A.**

---

Via Alfieri, 3

---

44021 Codigoro FE

---

CF/PIVA 01280290386

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.03.2016
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.03.2017
SCADENZA	ore 24,00 del	31.03.2020

## DEFINIZIONI

**ASSICURATO:**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**ASSICURAZIONE:**

Il contratto di assicurazione;

**BONIFICA**

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti d'inquinamento e le sostanze inquinanti o, se possibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre la concentrazione delle stesse Matrici Ambientali in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana

**BROKER**

Arioste Broker srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

**CONDIZIONI ORIGINARIE**

Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale

**CONTRAENTE:**

Il soggetto che ha stipulato l'assicurazione

**DANNO AMBIENTALE**

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali

**ELEMENTO INTERRATO**

Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna

**FRANCHIGIA**

La parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'assicurato

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**INQUINAMENTO**

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua aria suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'assicurato svolge la propria attività

## **INTERVENTI DI BONIFICA**

Ogni intervento di Messa in Sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza Permanente, Riprestino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi del rischio

## **MASSIMALE**

La somma indicata in polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più sinistri verificatesi in uno stesso periodo assicurativo annuo o per le Polizze di durata inferiore all'anno , nell'intero periodo di assicurazione

## **MATRICI AMBIENTALI**

Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere

## **MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA**

Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi

## **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE**

L'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti ed a garantire un elevato e definitivo modello di sicurezza per le persone e l'ambiente

## **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il periodo di tempo corrente tra la data indicata nel frontespizio di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha cessato di produrre effetti

## **POLIZZA:**

Il documento che prova l'assicurazione;

## **PREMIO:**

La somma dovuta dal Contraente alla Società,

## **PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori d'opera e di servizi

## **RIPRESTINO POST BONIFICA**

Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso

## **RIPRESTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

Insieme degli interventi di riparazione del Danno ambientale:

- **Riprestino Primario:** qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie

- **Riprestino Complementare:** qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato riprestino completo delle Risorse naturali e/o dei Servizi naturali
- **Riprestino Compensativo:** qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Riprestino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

#### **RISORSE NATURALI**

- le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria
- le acque superficiali, sotterranee e costiere
- il suolo ed il sottosuolo

#### **SCOPERTO**

La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato

#### **SERVIZI NATURALI**

Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività

#### **SOCIETÀ:**

L'impresa assicuratrice;

#### **SPESE**

Le spese effettivamente sostenute

#### **STABILIMENTO**

Il sito o l'area perimetrata indicato in polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

**MASSIMALI ASSICURATI – FRANCHIGIA - RETROATTIVITA' – GARANZIE OPZIONALI  
– PREMIO DI POLIZZA**

Il **MASSIMALE ASSICURATO** per la Garanzia Base (sezione 1 e 2) è pari ad **€. 5.000.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Il Sottolimito per le **spese di bonifica** interne al sito dell'Assicurato è pari ad **€. 1.000.000,00**

**FRANCHIGIA/SCOPERTO** per sinistro, indipendentemente dalle sezioni/garanzie attivate.

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 10.000,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.

**DATA DI RETROATTIVITA': 31.12.2007**

**GARANZIE OPZIONALI**

GARANZIA	OPERANTE/NON OPERANTE	SOTTOLIMITO
Art. 4.1 GARANZIA A - AMIANTO	OPERANTE	€. 500.000,00
Art. 4.2.1 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	OPERANTE	€. 500.000,00
Art. 4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	NON OPERANTE	===
Art. 4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	NON OPERANTE	===

Fatturato preventivato € 20.000.000,00

Tasso imponibile

<b>Premio annuo imponibile</b>	€.
<b>Imposte</b>	€.
<b>Totale</b>	€.

<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>
--------------------------------

La Società alle condizioni tutte di polizza assicura l'Assicurato nella sua qualità di gestore e/o proprietario dei seguenti stabilimenti:

<b>N.</b>	<b>UBICAZIONE STABILIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
	v. allegato	

Il Contraente/Assicurato svolge l'attività di gestione del servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 4 comma 1 lettera f) della L.36/1994 ed attività complementari, accessorie e strumentali previste dallo statuto sociale tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo:

1. captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione e vendita delle acque per usi potabili e diversi;
2. fognatura, raccolta, depurazione, scarico e riciclo delle acque reflue, meteoriche e relativi controlli;
3. depurazione e smaltimento fanghi e liquami.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività consiglia o insegna ad utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

Si precisa che l'Assicurato può svolgere qualsiasi attività accessoria, complementare, connessa o collegata preliminare, conseguente alle attività principali sopra indicate, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa o eccettuata, comprese le attività di CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive, e comunque ogni attività come da Statuto comprese le attività di studio, consulenza, assistenza, progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionati nulla eccettuato o escluso.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate e/o anche di impianti e/o beni non di sua proprietà.

<b>1. GARANZIA BASE SEZIONE 1 ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO</b>
--

**DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:  
SINISTRO**

La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

**Art. 1.1.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata all'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

**Art. 1.1.2 – Inizio e termine delle garanzie**

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata in Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

**Art. 1.1.3 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

**1 GARANZIA BASE  
SEZIONE 2  
ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI INTEVENTI DI BONIFICA E/O PER IL RIPRESTINO DEL  
DANNO AMBIENTALE**

**DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:**

**SINISTRO**

L'evento occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Riprestino del Danno Ambientale.

**Art. 1.2.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società rimborserà all'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, le spese effettivamente sostenute per gli Interventi di Bonifica e/o per il Riprestino del Danno Ambientale in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata in Polizza ed in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società entro 15 giorni dalla fine del Periodo di Assicurazione salvo che per lo stesso evento non sia operativa un'altra polizza.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Riprestino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

**Art. 1.2.2. – Sottolimito per Spese ed Interventi di Bonifica Interni allo Stabilimento**

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le spese di Interventi per la Bonifica e per il Riprestino del Danno Ambientale del suolo e sottosuolo sul quale insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito indicato in Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica per le acque sotterranee.

**Art. 1.2.3 – Condizioni di Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

**Art. 1.2.4 – Pluralità di autori del danno**

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

## 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne formano parte integrante a tutti gli effetti

### **Art. 2.2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

### **Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

### **Art. 2.4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 2.5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio; la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 Codice Civile.

### **Art. 2.6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### **Art. 2.7 – Limiti di risarcimento**

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a tale Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

#### **Art. 2.8 – Scoperto Franchigia**

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia assoluta come indicato in Polizza. Resta inteso che tale importo non può, sotto pena di decadenza di ogni diritto di indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

#### **Art. 2.9 – Datazione dell'Inquinamento**

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

#### **Art. 2.10 – Inserimento Stabilimento in corso di Polizza**

Nel caso di inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice di inserimento.

#### **Art. 2.11 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per il fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

#### **Art. 2.12 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e all'ufficio sinistri presso la direzione della Società a mezzo fax entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

#### **Art. 2.13 – Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase di gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, anche per il tramite del Broker alla Società o al perito da questa incaricato:

1. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia,
2. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo,
3. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata,
4. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro,
5. i documenti, le analisi, i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza definitiva, Riprestino Ambientale e Riprestino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista,
- del direttore dei lavori,

- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate.

#### **Art. 2.14 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 2.15 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi o esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 2.16 – Rinvio alle norme di legge**

La presente assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

#### **Art. 2.17 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 2.18 – Durata del contratto**

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

#### **Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

#### **Art. 2.20 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale**

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;

b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato. L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

#### **Art. 2.21 - Clausola Broker**

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Arioste Broker Srl - Via Zucchini, 57/F - 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Arioste Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

#### **Art. 2.22 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

#### **Art. 2.23 – Tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.e i.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 2.24 - Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 2.25 - Regolazione premio**

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### 3 ESCLUSIONI

#### **Art 3.1 – Esclusioni comuni a tutte le Sezioni**

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.20;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o) causati da pozzi perdenti;

2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

## **Art. 3.2 – Esclusioni Garanzia Base 1**

### **Art. 3.2.1 - Delimitazioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

### **Art. 3.2.2 – Esclusioni**

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

## **Art. 3.3 esclusioni garanzia base sezione 2**

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI</b>
---

### **Precisazione Soggetti Terzi**

Si conviene tra le parti che agli effetti della presente polizza vengono considerati Terzi rispetto all'Assicurato anche i proprietari di impianti o beni il cui esercizio e/o conduzione sia stato affidato all'Assicurato.

### **Eventi Sociopolitici**

A parziale deroga dell'Art 3.1 – Esclusioni comuni a tutte le Sezioni comma h) la garanzia si intende operante anche per i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, terrorismo e sabotaggio organizzato, con il limite di €. 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

<b>4 GARANZIE OPZIONALI</b> <b>(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)</b>
--

**Art. 4.1 GARANZIA A - AMIANTO****Art. 4.1.1. - danni da amianto**

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati in Polizza.

**Art. 4.1.2 - Spese di rimozione e smaltimento**

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati in Polizza.

**Art. 4.2.1 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO**

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

**Art. 4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI**

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

**SOSTANZE RIFIUTI**

- ESPLOSIVI  RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
- GAS COMPRESI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE
- RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
- MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
- MATERIE COMBURENTI
- MATERIE TOSSICHE
- MATERIE CORROSIVE
- SOSTANZE CHIMICHE

e dai seguenti veicoli:

TIPO	TARGA	PESO A PIENO CARICO Q.LI

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- "**Inquinamento**": ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

L'art. 2.17 s'intende abrogato e così sostituito:

"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

#### **Art. 4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE**

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:

Sostanza	Quantità (tonn/anno)

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati in Polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ